

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente la proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, nel disporre la integrale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, a decorrere dal 1° gennaio 1962, impegnò il Governo, tra l'altro, a tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo nella eventualità di riorganizzazione del servizio conseguente alla soppressione del tributo.

In ottemperanza a tale precetto, la continuità di occupazione della particolare categoria di lavoratori è stata assicurata mediante un sistema fondato sul blocco della consistenza numerica del suddetto personale e, correlativamente, sulla proroga dei contratti di appalto delle imposte di consumo; sistema introdotto col decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, e successivamente prorogato, con le leggi 20 dicembre 1962, n. 1718 e 13 novembre 1963, n. 1517, fino a tutto il 31 dicembre 1964.

Una soluzione in via definitiva della questione, come di quella della compensazione delle minori entrate derivate ai Comuni dall'abolizione del tributo sul vino, è stata, peraltro, ricercata in un provvedimento che, nell'ampliare la sfera di attribuzioni degli uffici comunali delle imposte di consumo, superasse così la eventualità sempre attuale di un ridimensionamento degli uffici stessi.

Un provvedimento in tal senso è stato infatti predisposto dall'Amministrazione finanziaria e trovasi attualmente all'esame degli altri Dicasteri interessati; si ritiene, però, che esso non potrà concludere il suo *iter* entro il corrente anno 1964.

In questa situazione, poichè i limiti temporali dell'accennato sistema di salvaguardia degli interessi del personale delle imposte di consumo sono fissati, come si è detto, al prossimo 31 dicembre, si pone l'urgente esigenza di adempiere il ricordato precetto legislativo

mediante una ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti del personale stesso, dal quale blocco non può essere disgiunta la proroga dei contratti di appalto delle ripetute imposte; proroga, quest'ultima, che costituisce la necessaria garanzia di conseguire il fine della tutela.

D'altra parte, il mantenimento della situazione di fatto e di diritto delle gestioni è pure espressamente previsto nel suaccennato disegno di legge in corso; ciò perchè esso provvedimento, ampliando l'area impositiva e innovando altresì notevolmente nel vigente ordinamento delle imposte di consumo, pur senza alterarne le linee di fondo, conferisce nuove dimensioni all'attività degli uffici impositori e ne richiede un adeguato potenziamento dell'attuale struttura tecnico-organizzativa, sicchè si rende indispensabile un congruo periodo di stabilità e continuità nella gestione degli uffici stessi.

Il preannunciato nuovo ordinamento delle imposte di consumo non potrebbe infatti inserirsi nella situazione che verrebbe a crearsi qualora cessasse, col prossimo 31 dicembre, l'attuale regime di vincolo che si protrae ormai da tre anni.

La cessazione di tale vincolo renderebbe necessario, per la maggioranza delle gestioni, il trascorrere di un adeguato periodo di tempo per la formazione di nuovi rapporti contrattuali e, in genere, per la riorganizzazione amministrativa delle gestioni stesse, dando luogo ad una situazione di instabilità che pregiudicherebbe gravemente la prima e più delicata fase di applicazione del ripetuto nuovo

ordinamento, che, per la sua notevole portata innovativa, richiede, al contrario, una già perfetta e collaudata organizzazione degli uffici impositori.

Per conseguire il duplice scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, la tutela del ripetuto personale delle imposte di consumo, nonchè di predisporre tecnicamente il delicato settore fiscale in parola all'ordinato trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento, si è adottato il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, il quale prevede appunto la proroga fino al 31 dicembre 1965 del già collaudato sistema di tutela del personale delle imposte di consumo.

Il provvedimento, in definitiva, realizza il fine immediato di ordine sociale, particolarmente rilevante nell'odierna fase congiunturale, non priva di riflessi sul mercato del lavoro, e costituisce altresì il necessario presupposto per una efficace attuazione del nuovo ordinamento delle imposte di consumo, destinato a compensare in via definitiva la perdita subita dai Comuni per effetto della soppressione dell'imposta di consumo sul vino e a recare un sensibile apporto al riequilibrio delle finanze comunali.

Le considerazioni suesposte erano state rappresentate nel disegno di legge recante lo stesso oggetto del decreto-legge ora adottato, disegno di legge già presentato alla Camera ed il cui *iter* non ha potuto seguire spedatamente il suo normale corso a causa dei noti recenti impegni del Parlamento.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente la proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 1964,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, recante le norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sopra citata;

Vista la legge 20 dicembre 1962, n. 1718, concernente il blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e la proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1963;

Vista la legge 13 novembre 1963, n. 1517, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 1964, della disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse.

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le sopra citate disposizioni sul blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e i contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

D E C R E T A :

Art. 1

Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogati con la legge 13 novembre 1963, n. 1517, sono prorogati fino al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964.

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE